



Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verona

Il Consiglio, su relazione dei Consiglieri Nicola Manzini e Franco Vinci

PREMESSO CHE

- a) in attuazione della legge 247/2012 (che agli art. 24, comma 3 e 29, comma 1, lettera b) dispone che il Consiglio dell'Ordine determini la propria organizzazione con appositi regolamenti) è opportuno disciplinare, con apposito regolamento, l'organizzazione dei lavori del Consiglio;
- b) già nei consigli precedenti sono stati approvati ed adottati regolamenti e delibere aventi ad oggetto l'organizzazione e lo svolgimento delle attività consiliari ed istituzionali, regolamenti e delibere che è opportuno confermare per quanto non diversamente disciplinato con il Regolamento di cui in appresso fin tanto che le relative disposizioni non verranno abrogate ovvero modificate con successive determinazioni consiliari;
- c) la legge 247/2012 prevede inoltre (all'art. 32) che i Consigli degli Ordini, composti da più di 9 membri, *possano svolgere la propria attività mediante commissioni di lavoro composto da almeno 3 membri; le commissioni che non trattano le materie deontologiche e dati riservati possono essere composte anche da avvocati non Consiglieri dell'Ordine;*
- d) i compiti e le prerogative del Consiglio, previsti dalla legge 247/2012, dai regolamenti attuativi della stessa e dalle altre leggi vigenti, rendono opportuno che il Consiglio si avvalga sin da subito della suddetta facoltà anche al fine di consentire al Consiglio di continuare ad avvalersi dell'apporto delle commissioni consiliari consultive già istituite nel corso dei precedenti consigli, che hanno fattivamente e positivamente coadiuvato il Consiglio stesso nello svolgimento di numerose attività di sua competenza;
- e) l'aumentato numero (da 15 a 21) dei componenti il Consiglio suggerisce opportunità di definire i compiti specifici e le competenze dei Consiglieri nonché le modalità di svolgimento delle prerogative istituzionali, al fine di assicurare la funzionalità dei servizi dell'Ordine nel rispetto del principio di collegialità nell'adozione delle determinazioni di competenza del Consiglio in seduta plenaria e delle singole Commissioni di lavoro;

DELIBERA

di approvare il Regolamento di organizzazione dei lavori del Consiglio dell'Ordine che viene allegato al presente verbale a costituirne parte integrante.

La presente delibera è approvata, all'unanimità dei presenti, alle ore

Se ne dispone la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ordine.

REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VERONA

Indice

Art. 1- Organizzazione dei lavori

Art. 2- Organizzazione degli Uffici

2.1 - Ufficio di Presidenza:

2.2 - Ufficio di Vice Presidenza

2.3 - Ufficio di Segreteria

2.4 - Ufficio di Tesoreria

Art. 3 Le Commissioni

3.1 Commissioni interne

3.1.1- Commissione interna albi, elenchi, registri e tirocinio professionale

3.1.2 - Commissione interna per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato

3.1.3 - Commissione interna per la conciliazione

3.1.4 Commissione interna per la liquidazione dei compensi professionali

3.1.5 Commissione interna per le difese d'ufficio

3.1.6 Commissione interna per gli affari disciplinari e la deontologia

3.1.7 Commissione formazione cultura, convegni e accreditamento attività formative

3.1.8 Commissione interna per la gestione dello Sportello del Cittadino

3.1.9 Commissione interna per i rapporti con le istituzioni con altri ordini professionali e le associazioni

3.1.10 Commissione manutenzione. Rapporti con l'ordinamento giudiziario e con gli uffici giudiziari

3.2 Commissioni esterne

3.2.1 Commissione informatica e PCT

3.2.2 Osservatorio sulla Giustizia penale

3.2.3 Osservatorio sulla Giustizia Civile

3.2.4 Osservatorio Giudice di Pace

3.2.5 Commissione per i rapporti internazionali e con gli altri ordini forensi "Adriano Vianini"

3.2.6 Commissione fiscale, tributaria e antiriciclaggio

3.2.7 Commissione previdenza forense

3.2.8 Commissione storica ed identità professionale

3.2.9 Commissione diritti dell'uomo

3.2.10 Commissione famiglia, minori e amministrazioni di sostegno

3.2.11 Commissione sport e tempo libero

3.2.12 Commissione formazione cultura e convegni

Art. 4 Disposizioni comuni a tutte le Commissioni

Art. 5 Organismi e Comitati

5.1 Organismo di Mediazione Veronese

5.2 Camera arbitrale

5.3 Organismo di composizione delle crisi da sovra indebitamento

5.4 Comitato per le pari opportunità

Art. 6 - Disciplina transitoria

Art. 7 - Obbligo di riservatezza

Art. 8 Incompatibilità dei Consiglieri nell'attività giudiziaria

REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VERONA

Art. 1- Organizzazione dei lavori

Il Consiglio dell'Ordine si riunisce:

- in adunanza ordinaria ogni lunedì dalle ore 14.30;
- in caso di lunedì festivo, l'adunanza è tenuta in altro giorno della settimana indicato dal Presidente;
- in adunanza straordinaria tutte le volte che il Presidente lo riterrà necessario ovvero gliene sia fatta richiesta da almeno cinque Consiglieri, con indicazione dell'ordine del giorno da trattare.
 - L'adunanza ordinaria è convocata, con preavviso di almeno 48 ore, mediante comunicazione con firma del Consigliere Segretario, trasmessa via mail agli indirizzi di posta elettronica ordinaria di ogni Consigliere risultante dall'Albo presente sul sito dell'Ordine o quello diverso comunicato dal Consigliere;
 - L'adunanza straordinaria è convocata, con le stesse forme, modalità e tempi, mediante comunicazione a firma del Presidente.
 - Nella comunicazione di convocazione è indicato l'ordine del giorno sommario degli argomenti da discutere e su cui deliberare, salva la possibilità di integrazione degli stessi per ragioni di urgenza con il consenso della maggioranza dei Consiglieri presenti.

Il verbale dell'adunanza consiliare è composto:

- dall'elenco dei Consiglieri presenti o assenti e nel medesimo verbale è inserito l'orario delle uscite e delle entrate dei consiglieri dall'adunanza;
- motivi di eventuali assenze laddove giustificate da impegni istituzionali su incarico del Consiglio o del Presidente, dell'orario di inizio e di conclusione dell'adunanza
- dall'attestazione dell'approvazione del verbale dell'adunanza precedente;
- dall'insieme delle deliberazioni adottate, redatte in forma sintetica, l'eventuale dispositivo nonché l'indicazione dei voti favorevoli e contrari ovvero delle astensioni, con facoltà per ogni Consigliere di far risultare a verbale il proprio voto contrario o la propria astensione.

A ciascuna delibera sono allegati gli eventuali documenti richiamati ovvero ne viene indicato il numero di protocollo.

Ogni Consigliere può far allegare a ciascuna delibera il testo di proprie proposte, dichiarazioni e motivazioni di voto ovvero di astensione, predisposto a sua cura, consegnandolo al Consigliere Segretario entro il termine dell'adunanza.

Il verbale dell'adunanza è predisposto con l'utilizzo di strumento informatico, a cura del Consigliere Segretario o, a sua scelta, di altro Consigliere da lui designato ed è trasmesso ad ogni Consigliere

unitamente alla comunicazione di convocazione della successiva adunanza, per essere poi approvato, nella sua stesura formale, in apertura della stessa, ferma l'immediata esecutività delle delibere approvate in ciascuna adunanza.

Il verbale per estratto è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio dell'Ordine entro 10 giorni dalla sua approvazione.

Il Consiglio, inoltre si riunisce ogni qualvolta sia necessario in seduta pubblica per l'assunzione da parte dei nuovi avvocati e praticanti abilitati dell'impegno solenne di cui all'art. 8 della legge 247/2012.

L'adunanza consiliare sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente ovvero, in sua assenza, dal Vice Presidente qualora sia stato nominato o dal Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione all'albo.

Ogni comunicazione da parte dei Consiglieri relativa alle attività istituzionali è trasmessa ad uno degli indirizzi mail della Segreteria (info@ordineavvocati.vr.it) al fine di consentire agli Uffici di Segreteria di provvedere alla registrazione nel protocollo.

Art. 2- Organizzazione degli Uffici

Ferme le competenze istituzionali previste dalla legge per Presidente, Consigliere Segretario e Consigliere Tesoriere, le loro attività sono svolte anche mediante i seguenti Uffici.

2.1 - Ufficio di Presidenza:

- è composto dal Presidente (che lo convoca e lo presiede), dal Vice Presidente, dal Consigliere Segretario e dal Consigliere Tesoriere ed è convocato ogni qualvolta sia necessario, preferibilmente nel giorno di adunanza di Consiglio;
- si avvale del supporto di segreteria;
- coordina tutte le attività consiliari e coadiuva il Presidente nelle attività di gestione dell'Ordine e del Consiglio;
- gestisce i sistemi di comunicazione o di informazione nei confronti del Foro.

Ai lavori dell'Ufficio di Presidenza possono essere chiamati a partecipare i Consiglieri Presidenti delle Commissioni di lavoro di cui all'art. 32 della legge 247/2012 ovvero altri Consiglieri componenti delle stesse.

Il Presidente potrà assegnare, ai singoli Consiglieri, le richieste di pareri per la formazione delle relative risposte, secondo criteri di rotazione e di competenza.

La bozza di parere, predisposta dal relatore, viene presentata al Consiglio per l'approvazione definitiva nella prima o seconda seduta successiva al conferimento dell'incarico, in dipendenza dell'urgenza e della necessità.

2.2 Ufficio di Vice Presidenza

E' composto dal Vice Presidente nominato che si avvale dell'Ufficio di Segreteria del Presidente ed assume il ruolo di supplenza, coadiuvando il Presidente in tutte le sue attività con particolare riferimento alla gestione del personale dipendente, delle collaborazioni e consulenza professionali.

2.3 - Ufficio di Segreteria

E' composto dal Consigliere Segretario nominato o in sua vece da uno o più suoi delegati.

Si avvale del supporto di segreteria.

Svolge tutte le attività di segreteria atte al funzionamento del Consiglio dell'Ordine.

Sovrintende d'intesa con il Responsabile della Segreteria dell'Ordine, al funzionamento dei servizi di Segreteria, predisponendo le procedure e gli ordini di servizio necessari anche in funzione delle

periodiche verifiche circa l'efficienza dei servizi stessi.

L'Ufficio di Segreteria ha il compito di verificare la conformità e la correttezza del contenuto dell'estratto del verbale della seduta consigliare che verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ordine.

Al Consigliere Segretario è attribuito il potere di firma di tutti gli atti relativi alle attività di competenza della Segreteria.

2.4 - Ufficio di Tesoreria

E' composto dal Consigliere Tesoriere che si avvale del supporto di uno o più dipendenti della segreteria che coadiuvano il Consigliere Tesoriere in tutte le sue attività con particolare riferimento alla tenuta della contabilità dell'Ordine agli adempimenti fiscali ed amministrativi connessi, alla gestione delle entrate e delle spese, alla predisposizione delle proposte dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla gestione dei contratti di fornitura di beni e servizi.

Il Consigliere Tesoriere collabora con il Revisore dei Conti o il Collegio dei Revisori dei conti di cui all'art. 3) della legge 247/2012.

Al Consigliere Tesoriere è attribuito il potere di firma di tutti gli atti relativi alle attività di competenza della Tesoreria.

Il Consigliere tesoriere ha autonomia decisionale per spese limitatamente all'importo di € 500,00= e per ogni urgenza e/o necessità può provvedere al pagamento senza necessità di delibera salvo successiva ratifica.

E' previsto un apposito regolamento della Tesoreria che qui integralmente si richiama.

Art. 3 – Le Commissioni

Ferme le competenze istituzionali previste dalla legge per il Consiglio dell'Ordine la sua attività è svolta anche mediante Commissioni di lavoro ai sensi dell'art. 32 legge 247/2012.

Le Commissioni di lavoro sono presiedute e composte da Consiglieri dell'Ordine o da iscritti all'albo cooptati con particolari funzioni.

La designazione è sempre fatta dal Consiglio su proposta del Presidente o dei singoli Consiglieri.

Fanno parte di diritto di ogni Commissione almeno tre Consiglieri dell'Ordine designati dal Consiglio, anche allo scopo di garantire ogni necessaria informazione al Consiglio stesso.

Le commissioni si distinguono tra interne ed esterne: quelle interne sono composte solo da Consiglieri dell'Ordine, quelle esterne anche da colleghi non consiglieri.

Per ogni commissione, sia interna che esterna, è previsto un Consigliere con funzione di referente del Consiglio sull'attività svolta dalle singole commissioni.

Il Consiglio, su proposta del Presidente, potrà costituire nuovi Comitati, Commissioni o Gruppi di lavoro per lo studio e l'elaborazione di specifiche tematiche interessanti l'attività forense, nonché per lo svolgimento della propria attività qualora se ne ravvisasse la necessità.

Le singole Commissioni sono costituite da un numero variabile di componenti, con possibilità di modifiche in ogni momento.

Sono costituite le Commissioni come da elenco qui allegato.

3.1 Commissioni interne

3.1.1- Commissione interna albi, elenchi, registri e tirocinio professionale

Gestisce tutte le attività di competenza del Consiglio di cui agli artt. 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 41 della legge 247/2012 e relativi regolamenti attuativi nonché previste dalle normative speciali nonché quelle relative alle autorizzazioni agli iscritti per le notifiche in proprio.

Al Consigliere incaricato è attribuito il potere di firma delle delibere adottate dalla Commissione nonché la corrispondenza relativa alle attività di competenza della stessa, ove non svolta dal Consigliere Segretario.

3.1.2 - Commissione interna per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato

Gestisce tutte le attività di competenza del Consiglio previste dalla legge 134/2001, dal D.P.R. 115/2002 e successive modifiche. Le delibere in merito alle istanze di ammissione al patrocinio vengono assunte dal Consiglio entro dieci giorni dal deposito dell'istanza, in conformità a quanto previsto dall'art. 126 del D.P.R. 30/5/2002 n. 115.

Il Consigliere incaricato, con funzione di responsabile della Commissione, sottoscrive le richieste di chiarimenti o di integrazione delle istanze deliberate dal Consiglio.

Le comunicazioni delle decisioni assunte dal Consiglio, relative all'accoglimento o al rigetto delle istanze, sono sottoscritte dal Consigliere Segretario.

3.1.3 - Commissione interna per la conciliazione

Gestisce tutte le attività di competenza del Consiglio previste dagli art. 13 comma 9, art. 29 comma 1, e lettere o) di cui alla legge 247/2012.

Ai Consiglieri componenti della Commissione è attribuito il potere di firma delle decisioni adottate in sede di conciliazione nonché di tutti gli atti relativi alle attività di competenza della stessa.

3.1.4 Commissione interna per la liquidazione dei compensi professionali

Gestisce tutte le attività di competenza del Consiglio, di cui all' art. 29 comma 1, lettera L, previsti dalla legge 247/2012

La commissione ha un proprio regolamento, che qui si richiama integralmente, che individua e disciplina i procedimenti amministrativi originati dalle istanze con cui gli iscritti (o i loro eredi) richiedano al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verona il rilascio di un parere di congruità ai fini della liquidazione dei compensi professionali relativi sia all'attività di assistenza giudiziale che stragiudiziale, sia sui ricorsi in prevenzione relativi alla parcella del professionista, depositati dalle parti private

3.1.5 Commissione interna per le difese d'ufficio

Gestisce tutte le attività di competenza del Consiglio previste dalla legislazione vigente in materia di difese d'ufficio, innanzi a qualunque autorità giudiziaria.

Al Consigliere incaricato è attribuito il potere di firma delle delibere adottate dalla Commissione nonché di tutti gli atti relativi alle attività di competenza della stessa.

3.1.6 Commissione interna per gli affari disciplinari e la deontologia

Gestisce tutte le attività di competenza del Consiglio previste dal Titolo V della legge 247/2012 e dal Regolamento n. 2/2014 del Consiglio Nazionale Forense relativo al procedimento disciplinare e rilascia i pareri richiesti dagli iscritti o da terzi riguardanti la materia deontologica e disciplinare.

Gestisce le attività e le procedure di cui all'art. 29, comma 1, lettera r) legge 247/2012.

Al Consigliere Incaricato è attribuito il potere di firma delle delibere adottate dalla Commissione nonché di tutti gli atti relativi alle attività di competenza della stessa.

Il Consiglio ha facoltà di istituire una sottocommissione di studio composta anche da colleghi non consiglieri al fine di esaminare problematiche comuni, proporre convegni di studio e valutare fattispecie particolari in materia deontologica.

Tale sottocommissione ha solo funzioni consultive ed ogni delibera dovrà essere assunta dal Consiglio.

3.1.7 Commissione formazione cultura, convegni e accreditamento attività formative

Gestisce tutte le attività di competenza del Consiglio previste dalla legge 247/2012 e in particolare quelle previste dall'art. 29 lettera d) e lettera e) e dai regolamenti attuativi delle stesse in materia di formazione e specializzazione degli avvocati e di formazione dei praticanti avvocati.

La Commissione ha il compito, in conformità all'art 18 del Regolamento per la formazione continua n. 6/2014 del Consiglio Nazionale Forense, di proporre, altresì, al Consiglio la concessione dell'accREDITAMENTO per le attività formative proposte da enti, organismi e terzi che abbiano attinenza con le materie giuridiche. La commissione ha un proprio regolamento, che qui si richiama integralmente.

Al Consigliere incaricato è attribuito il potere di firma delle delibere adottate dalla Commissione nonché di tutti gli atti relativi alle attività di competenza della stessa.

3.1.8 Commissione interna per la gestione dello Sportello del Cittadino

Gestisce tutte le attività di competenza del Consiglio di cui all'art. 30 della legge 247/2012 e del Regolamento n. 2/2013 del Consiglio Nazionale Forense, per fornire informazione e orientamento ai cittadini per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l'accesso alla giustizia in forma gratuita.

Al Consigliere incaricato è attribuito il potere di firma delle delibere adottate dalla Commissione nonché di tutti gli atti relativi alle attività di competenza della stessa.

3.1.9 Commissione interna per i rapporti con le istituzioni con altri ordini professionali e le associazioni

Propone e gestisce tutte le attività da coordinarsi con gli enti istituzionali e le rappresentanze degli altri ordini professionali al fine di cooperare per la salvaguardia degli interessi della professione di avvocato e la valorizzazione del suo scopo sociale costituzionalmente previsto.

Gestisce e coordina, altresì i rapporti con le associazioni professionali forensi.

3.1.10 Commissione manutenzione. Rapporti con l'ordinamento giudiziario e con gli uffici giudiziari

Gestisce tutte le attività di competenza del Consiglio di cui della legge 247/2012, nonché quelle previste dall'ordinamento giudiziario e da altre leggi speciali. Ha il compito di coordinarsi con gli uffici giudiziari esprimendo pareri, valutazioni e proposte in merito all'organizzazione e alla gestione dell'attività giudiziaria, nonché alle questioni attinenti ai rapporti con gli uffici giudiziari.

Al Consigliere incaricato è attribuito il potere di firma delle delibere adottate.

Si occupa della manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali del Consiglio dell'Ordine e nomina tra i consiglieri il referente per la sicurezza.

3.2 Commissioni esterne

3.2.1 – Commissione informatica e PCT

Gestisce tutte le attività di competenza del Consiglio per l'attuazione delle normative e delle procedure relative al processo telematico, sia civile che penale, e comunque connesse all'informatizzazione dei servizi giudiziari e dell'attività professionale.

Si occupa di formulare proposte al consiglio relativamente all'adozione di progetti e programmi al fine di migliorare la tecnologia del sistema informatico e propone le modifiche da apportare al sito web istituzionale del consiglio dell'ordine.

Al Consigliere Incaricato è attribuito il potere di firma delle delibere adottate dalla Commissione

nonché di tutti gli atti relativi alle attività di competenza della stessa.

3.2.2 Osservatorio sulla Giustizia penale

Si occupa di tutte le segnalazioni dei colleghi e degli Uffici in relazione ad ogni aspetto della giustizia penale per migliorarne il funzionamento coordinandosi anche con il Presidente del Tribunale e gli Uffici.

Svolge attività di aggiornamento e valorizzazione di proposte provenienti dagli iscritti inoltrandole alla sedi opportune.

Al Consigliere incaricato è attribuito il potere di firma delle delibere adottate Commissione nonché di tutti gli atti relativi alle attività di competenza della stessa.

3.2.3 Osservatorio sulla Giustizia Civile

Si occupa di tutte le segnalazioni dei colleghi e degli Uffici in relazione ad ogni aspetto della giustizia civile per migliorarne il funzionamento coordinandosi anche con il Presidente del Tribunale e gli Uffici

Svolge attività di aggiornamento e valorizzazione di proposte provenienti dagli iscritti inoltrandole alla sedi opportune.

Al Consigliere Incaricato è attribuito il potere di firma delle delibere adottate Commissione nonché di tutti gli atti relativi alle attività di competenza della stessa.

3.2.4 Osservatorio Giudice di Pace

Si occupa di tutte le segnalazioni dei colleghi e degli Uffici in relazione ad ogni aspetto della giustizia civile e penale per l'attività presso il Giudice di Pace, per migliorarne il funzionamento coordinandosi anche con il Presidente del Tribunale e il Coordinatore dei Giudici di Pace

Svolge attività di aggiornamento e valorizzazione di proposte provenienti dagli iscritti inoltrandole alla sedi opportune.

Al Consigliere Incaricato è attribuito il potere di firma delle delibere adottate Commissione nonché di tutti gli atti relativi alle attività di competenza della stessa.

3.2.5 Commissione per i rapporti internazionali e con gli altri ordini forensi "Adriano Vianini"

La Commissione si pone l'obiettivo di concorrere all'armonizzazione delle regole professionali e della legislazione sul piano europeo ed internazionale, di curare l'organizzazione, in sede locale, di manifestazioni di carattere internazionale estese anche ai rappresentanti di Ordini e associazioni straniere e di assicurare la partecipazione e la rappresentanza dell'Ordine a manifestazioni organizzate da Ordini ed associazioni straniere.

Si propone di promuovere lo studio dei problemi di diritto comparato e dei problemi riguardanti l'attività professionale nei rapporti con l'estero nonché di promuovere e sostenere ogni iniziativa per la formazione dell'avvocato europeo ed internazionale, di tenere i contatti con gli organismi e le associazioni internazionali.

Favorisce e gestisce i rapporti con gli Ordini Professionali italiani e stranieri gemellati con l'Ordine degli Avvocati di Verona, individuando ed organizzando iniziative, anche non di carattere professionale incontri periodici e convegni di tematica di interesse comune.

Si occupa di formulare proposte al consiglio relativamente alle materie indicate.

Al Consigliere incaricato è attribuito il potere di firma delle delibere adottate dalla Commissione nonché di tutti gli atti relativi alle attività di competenza della stessa.

3.2.6 Commissione fiscale, tributaria e antiriciclaggio

Gestisce tutte le attività di approfondimento della materia fiscale- tributaria, anche in materia di

antiriciclaggio, in relazione alle esigenze dell'avvocatura e dei colleghi fornendo pareri, suggerimenti, iniziative e convegni.

Si occupa di formulare proposte al consiglio relativamente alle materie indicate.

Al Consigliere incaricato, è attribuito il potere di firma delle delibere adottate dalla Commissione nonché di tutti gli atti relativi alle attività di competenza della stessa.

3.2.7 Commissione previdenza forense

Gestisce tutte le attività di approfondimento della materia previdenziale in relazione alle esigenze dell'avvocatura e dei colleghi fornendo pareri, suggerimenti, iniziative e convegni.

Favorisce la diffusione della conoscenza delle delibere e delle iniziative di Cassa Forense.

Si occupa di formulare proposte al consiglio relativamente alle materie indicate.

Al Consigliere incaricato è attribuito il potere di firma delle delibere adottate dalla Commissione nonché di tutti gli atti relativi alle attività di competenza della stessa.

3.2.8 Commissione storica ed identità professionale

Gestisce tutte le attività inerenti alle origini della professione ed attinenti alla stessa con particolare attenzione alla realtà del territorio veronese, valorizzando opere e trattati di studio con approfondimenti in seminari o convegni organizzati.

Si occupa di formulare proposte al consiglio relativamente alle materie indicate.

Al Consigliere incaricato è attribuito il potere di firma delle delibere adottate dalla Commissione nonché di tutti gli atti relativi alle attività di competenza della stessa.

3.2.9 Commissione diritti dell'uomo

Gestisce tutte le attività di approfondimento e divulgazione dei provvedimenti emessi da organizzazioni che si occupano dei diritti fondamentali della persona, organizzando seminari e convegni di specifico tema.

Si occupa di formulare proposte al consiglio relativamente alle materie indicate.

Al Consigliere incaricato è attribuito il potere di firma delle delibere adottate dalla Commissione nonché di tutti gli atti relativi alle attività di competenza della stessa.

3.2.10 Commissione famiglia, minori e amministrazioni di sostegno

Gestisce tutte le attività di approfondimento delle materie indicate in relazione ad incontri, seminari e convegni nell'ambito della famiglia, dei minori e della tutela dei soggetti ammessi alla procedura dell'amministrazione di sostegno, o sottoposti all'inabilitazione o interdizione.

Si confronta con i competenti uffici giudiziari nonché con i soggetti che per competenza professionale intervengono nelle procedure.

Si occupa di formulare proposte al consiglio relativamente alle materie indicate.

Al Consigliere incaricato è attribuito il potere di firma delle delibere adottate dalla Commissione nonché di tutti gli atti relativi alle attività di competenza della stessa.

3.2.11 Commissione sport e tempo libero

Favorisce ed organizza eventi sportivi e/o convegni tematici al fine della diffusione e divulgazione delle norme che disciplinano le singole attività sportive.

Si occupa di formulare proposte al consiglio relativamente alle materie indicate.

Al Consigliere incaricato è attribuito il potere di firma delle delibere adottate dalla Commissione nonché di tutti gli atti relativi alle attività di competenza della stessa.

3.2.12 Commissione formazione cultura e convegni

La Commissione ha il compito di individuare e proporre temi e approfondimenti ed attività di formazione.

E' organizzata in macro aree, distinte in diritto penale, civile, commerciale-fallimentare, e amministrativo.

Al Consigliere incaricato è attribuito il potere di firma delle delibere adottate dalla Commissione nonché di tutti gli atti relativi alle attività di competenza della stessa.

Art. 4 Disposizioni comuni a tutte le Commissioni

Per la validità delle riunioni e delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

In assenza del Presidente le funzioni sono svolte dal Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione all'albo.

Le Commissioni redigono verbale dei lavori, nominando all'uopo un segretario e delle delibere adottate, con le stesse regole previste per la verbalizzazione dei lavori del Consiglio.

E' possibile l'integrazione di ciascuna Commissione con componenti non Consiglieri ed è deliberata dal Consiglio dell'Ordine, acquisito il parere della Commissione.

Ogni Commissione;

- determina il calendario dei propri lavori in relazione all'attività di propria competenza per poter assolvere con tempestività ai propri carichi di lavoro;
- propone all'Ufficio di Segreteria le procedure e le prassi e la relativa modulistica che gli Uffici di Segreteria dell'Ordine dovranno adottare per la migliore funzionalità del servizio;
- propone all'approvazione del Consiglio i regolamenti relativi alle materie di suo competenza e predispone vademecum informativi da pubblicare sul sito internet dell'ordine

Art. 5 Organismi e Comitati

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verona gestisce gli organismi e i comitati disposti da leggi e/o regolamenti che ne dispongono e disciplinano le funzioni.

Il Consiglio, su proposta del Presidente, potrà costituire nuovi organismi o Comitati con funzioni, mansioni previste da leggi e regolamenti.

Ogni singolo organismo o comitato è composto da almeno 3 Consiglieri e da iscritti all'Ordine degli Avvocati di Verona.

Ogni singolo Organismo e/o Comitato potrà dotarsi di un proprio Statuto e Regolamento che dovranno essere approvati dal Consiglio dell'Ordine.

5.1 Organismo di Mediazione Veronese

L'Organismo Veronese di Mediazione Forense – OVMF – è l'organismo istituito dall'Ordine degli Avvocati di Verona presso il Tribunale di Verona ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 4 marzo 2010 n. 10 e del D.M. 18 ottobre 2010 n. 180, per offrire il servizio di mediazione nella materia civile e in quella societaria.

L'attività è disciplinata da un proprio regolamento, in aderenza allo statuto approvato dal Consiglio dell'Ordine.

5.2 Camera arbitrale

La Camera Arbitrale è l'organismo istituito dall'Ordine degli Avvocati di Verona presso il Tribunale di Verona con funzione giudiziale, per risolvere, in via alternativa alla giurisdizione statale, ma garantendo grande professionalità – le controversie in tempi rapidi ed a costi calmierati e certi. L'attività è disciplinata da un proprio regolamento, in aderenza allo statuto approvato dal Consiglio dell'Ordine.

5.3 Organismo di composizione delle crisi da sovra indebitamento

E' l'Organismo istituito dall'Ordine degli Avvocati di Verona presso il Tribunale di Verona ai sensi ai sensi dell'art. 15 della legge 27 gennaio 2012 n. 3, come modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito con modificazioni dalla legge n. 17 dicembre 2012 n. 221 (di seguito legge n. 3/2012) e ai sensi dell'art. 4 decreto del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, n. 202 del 24 settembre 2014 (di seguito decreto n. 202/2014).

Ha la funzione di liquidatore e gestore della procedura, eventualmente delegando professionisti aderenti all'organismo, nei limiti e nelle previsioni di legge.

Ha altresì compito di formare i professionisti delegati alle funzioni di cui sopra, denominati compositori.

L'attività è disciplinata da un proprio regolamento, in aderenza allo statuto approvato dal Consiglio dell'Ordine.

5.4 Comitato per le pari opportunità

Il comitato è costituito ai sensi dell'art. 25 comma 4 della L. 247/2012 ed ha sede presso il Consiglio dell'Ordine con la funzione di promuovere le politiche di pari opportunità nell'accesso nella formazione e qualificazione professionale, prevenire contrastare e rimuovere comportamenti discriminatori sul genere e su qualsiasi altra ragione che limiti di diritto e di fatto la parità e l'uguaglianza sostanziale nello svolgimento della professione forense.

Il comitato sovrintende e vigila sulla corretta e completa applicazione dei principi e delle disposizioni di legge.

Regolamenta e propone ogni anno l'assegnazione del premio intitolato a "Lidia Poet".

La composizione del Comitato ha origine elettiva ed ogni sua attività è disciplinata da un proprio regolamento che qui si intende integralmente richiamato.

Art. 6 - Disciplina transitoria

Continuano ad applicarsi i regolamenti e le delibere di svolgimento delle attività consiliari ed istituzionali fino ad oggi vigenti in quanto compatibili ed ove non in contrasto con la legge 247/2012, i regolamenti attuativi della stessa e le altre disposizioni legislative e/o regolamentari sopravvenute alla loro adozione nonché con quanto disposto dal presente Regolamento.

Art 7 - Obbligo di riservatezza

Tutti i Consiglieri sono tenuti al più rigoroso riserbo:

- su tutte le pratiche a loro assegnate;
- su fatti, situazioni e informazioni assunte nell'esercizio del loro ufficio;
- su relazioni udite o rese, su discussioni, su votazioni avvenute in sede di consiglio.

ART. 8 Incompatibilità dei Consiglieri nell'attività giudiziaria

I Consiglieri sono tenuti a non accettare incarichi dall'Autorità Giudiziaria, nel periodo di esercizio della loro funzione ferma restando la possibilità di portare a termine, per tutti i gradi del giudizio, gli incarichi in corso di svolgimento all'atto della loro nomina.

Non sussistono limitazione per le difese d'ufficio e per gli incarichi del patrocinio a spese dello Stato.